



VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA “BANCA ORE SOLIDALE” REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

PREMESSA

Con l'accordo sindacale del 31 gennaio 2024 siglato ai sensi dell'art. 46, lettera B), rubricato “Cessione di permessi e ferie” del CCNL utilitalia, di cui il presente Regolamento costituisce allegato, le parti hanno inteso disciplinare le modalità di cessione e fruizione delle ferie cedute volontariamente alla Banca ore solidali o anche “BOS”. Nel suddetto accordo, all'art. 5, viene previsto che: *“Al fine di consentire una gestione valutativa chiara e trasparente delle ore e/o giorni donati dai lavoratori a favore di altri colleghi, le domande di accesso alla BOS saranno esaminate, in base all'ordine cronologico di presentazione all'indirizzo mail dedicato, da una Commissione”*

Si rende pertanto necessario, con il presente Regolamento, disciplinare le attività di funzionamento del suddetto organo collegiale.

ART. 1 - IL FINE E GLI OBIETTIVI

La Commissione ha lo scopo di consentire una gestione valutativa chiara e trasparente delle ore e/o giorni donati dai lavoratori a favore di altri colleghi.

ART 2 - COMPOSIZIONE, FORMAZIONE E DURATA IN CARICA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE.

La commissione è così composta:

- un rappresentante per ogni O. S. stipulante il presente accordo, nominato dalle relative strutture sindacali regionali fra i dipendenti del gruppo Retiambiente che rimane in carica per tutta la durata del presente accordo, o con mandato massimo triennale;
- dal Direttore Generale di RetiAmbiente o un suo delegato.

In caso di dimissioni di un singolo componente viene disposta l'immediata sostituzione con altro componente.

La commissione resta in carica per tre (3) anni.

La partecipazione alle riunioni dei rappresentanti nominati dalla sigla sindacale è considerata come prestazione lavorativa, e di norma le riunioni sono convocate durante il normale orario di lavoro. Diversamente, se le riunioni sono organizzate al di fuori dell'orario assegnato al lavoratore (ad esempio a fine turno), previa autorizzazione della SOL di appartenenza, dovranno considerarsi alla stregua del lavoro straordinario e la loro durata dovrà essere remunerata con le medesime maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. La prima riunione della commissione viene convocata dal Direttore Generale di RetiAmbiente; in tale occasione viene nominato il Presidente della commissione.

Handwritten scribbles and lines in the bottom left corner.

La commissione si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza almeno quadrimestrale solo nel caso in cui ci siano casi da analizzare, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione. In tal caso la Commissione sarà convocata entro 5 giorni dalla trasmissione da parte del protocollo dedicato della richiesta (resa in forma anonima) di fruizione della BOS e dopo verifica della documentazione medica, se necessaria. Per la partecipazione ai lavori della commissione non è previsto alcun compenso, oltre alla normale retribuzione del giorno come da capoverso precedente.

I membri della Commissione, per garantire la trasparenza della valutazione redigeranno il verbale motivato di ogni seduta.

ART 3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI BOS.

Le richieste verranno esaminate tenendo conto dell'ordine di arrivo.

Per le valutazioni in oggetto, la Commissione può essere coadiuvata da un medico, preferibilmente il medico aziendale, il quale sarà chiamato ad esprimere una valutazione sul merito delle malattie certificate e un'analisi della documentazione presentata.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste sarà adottato un principio di soddisfazione dei casi più gravi, nonché di equità, rotazione e trasparenza, che verrà stabilito dalla Commissione all'unanimità e, qualora ritenuto necessario, dal Medico individuato da Retiambiente.

In particolare la Commissione darà la priorità: a coloro che devono assistere i figli (con priorità dei figli minori) per malattia grave certificata e documentata che abbia richiesto, o richieda, trattamenti ospedalieri, in regime di ospedalizzazione completa o diurna, quindi ai dipendenti che debbano sottoporsi a cure oncologiche e poi alle altre categorie nell'ordine di cui all'art. 4 del verbale di accordo per la costituzione della BOS.

ART 4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA.

La Commissione provvederà, annualmente entro gennaio dell'anno successivo, a dare adeguata pubblicità:

- dell'ammontare delle ore donate e del numero di dipendenti donanti;
- del numero di giornate riconosciute;
- del numero delle sedute della commissione;
- l'ammontare delle ore di multa e dei giorni di sospensione disciplinare comminate in ogni anno;
- quantità di ore fruite e quelle ancora disponibili.

FIRME



**VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA
"BANCA ORE SOLIDALE"
Modulo di cessione ore alla BOS**

Modulo da inviare scannerizzato all'indirizzo

Il/La sottoscritto/a **COGNOME** _____ **NOME** _____
 _____ **QUALIFICA** _____ **in** _____
 organico alla **CAPOGRUPPO/SOL** _____ **TELEFONO** _____
 _____ **RAPPORTO DI LAVORO** (barrare)

- TEMPO INDETERMINATO
- TEMPO DETERMINATO

Visto il Verbale di accordo di gruppo relativo alla " Banca ore Solidali", con la presente dichiara di voler cedere, su base volontaria e a titolo gratuito n. _____ giornate/ore di ferie; n. _____ ore di permessi ROL; n. _____ giornate di festività soppresse; n. _____ ore.....banca ore in favore dei lavoratori del Gruppo Retiambiente, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 4 del citato Verbale di accordo ne abbiano fatto richiesta.

IL DICHIARANTE (luogo e data) (firma per esteso e leggibile)







VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA "BANCA ORE SOLIDALE"

Modulo di richiesta accesso alla BOS

Modulo da inviare scannerizzato completo degli eventuali allegati all'indirizzo

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
_____ QUALIFICA _____ in
organico alla CAPOGRUPPO/SOL _____ TELEFONO _____
_____ RAPPORTO DI LAVORO (barrare)

- TEMPO INDETERMINATO
- TEMPO DETERMINATO

Visto il Verbale di accordo di gruppo relativo alla "Banca ore Solidali", avendo esaurito l'intera dotazione di ferie, di ROL, banca delle ore, festività soppresse dei permessi per gravi motivi familiari e personali previsti dall'articolo 46 lettera A) del CCNL, i congedi parentali per i casi in cui l'accesso alla BOS di Gruppo viene chiesto per motivazioni per le quali non siano applicabili i benefici di cui alla Legge 104/1992,

con la presente chiedo di poter fruire di n° ____ giornate di ferie (richiesta sino ad un massimo di una settimana, 38 ore).

Al fine di quanto sopra, sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza delle sanzioni previste dagli artt.483-489-495-496 del Codice Penale per le dichiarazioni ad atti falsi e mendaci, dichiara: " Di trovarmi nelle condizioni di necessità previste dalla contrattazione in quanto: (barrare)

- Ne ho necessità per me stesso per le motivazioni e con le modalità di cui al presente accordo;
- Ho la necessità di assistere i figli o il coniuge o persona parte di unione civile o convivente more uxorio (indicata in autocertificazione al momento della richiesta) o un parente di primo grado gravemente malato, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, ovvero di assistere i figli o il coniuge o persona parte di unione civile o convivente more uxorio o un parente di primo grado per gravi motivi affetti da una patologia fra quelle elencate all'art. 42 lettera B co. 4 del ccnl (quelle di estensione del comparto);

- **Ricorrono gravi motivi familiari, comprovati da Pubblica Autorità, che portino ad uno stato di necessità inderogabili per la quale la Commissione valuti positivamente l'accesso alla BOS;**

Allego la certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente punto rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata. oppure " Sono esonerato dalla certificazione in quanto me stesso o la persona per la quale si richiede la banca ore sono/ è titolare di L. 104/92.

IL DICHIARANTE (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) " Allegati: - Documento d'identità " autorizza il trattamento dei dati sanitari propri o dei familiari in quanto strettamente necessario all'accesso alla BOS.





VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA “BANCA ORE SOLIDALE” (di seguito ACCORDO)

TRA

RetiAmbiente SpA (di seguito Azienda o Gruppo) rappresentata dal Direttore Generale Dott. Urbano Dini

E

La FP-CGIL Toscana rappresentata da Giovanni Golino e Mauro Basile

La FIT-CISL Toscana rappresentata da Giovanni Giannini, Luca Mannini, Tomas Furia

La UILTrasporti Toscana rappresentata da Lucia Benevieri, Antonio Andreozzi e Mario Giovannelli

La FIADEL Toscana rappresentata da Filippo Ferrari e Marco Niccoli

(di seguito, congiuntamente “OO.SS”)

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

CHE l'articolo 24, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che, fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro;

CHE l'articolo 46, lettera B), rubricato “Cessione di permessi e ferie” del CCNL utilitalia, prevede che, nell'ottica di favorire e sostenere l'impegno alla promozione di imprese socialmente responsabili, viene consentita la cessione, a titolo gratuito, dei permessi compensativi di cui all'art. 17 del CCNL utilitalia, dei permessi ex festività soppresse di cui all'art. 21 del CCNL e delle ferie attribuite dall'art. 23 del CCNL utilitalia in misura ulteriore rispetto alle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di ogni lavoratore ad altri dipendenti della medesima impresa o del Gruppo, al fine di consentire a questi ultimi assistenza a quelle figure successivamente individuate che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati, e dando priorità a ferie e permessi maturati negli anni precedenti a quello della richiesta e dando mandato alla contrattazione aziendale per la determinazione dei criteri, delle misure e delle modalità di cessione dei permessi e delle ferie;

CHE le parti hanno ravvisato la opportunità di disciplinare le modalità ed i criteri di applicazione della predetta cessione volontaria delle ferie maturate, per la quota eccedente il limite previsto dall'articolo 10

del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, stabilita in quattro settimane e dei permessi ROL che confluiranno nella cosiddetta "BANCA ORE SOLIDALE DI GRUPPO", di seguito anche "BOS di Gruppo";

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO**

ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTI

Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente accordo.

Il presente accordo viene redatto e sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni (con particolare riferimento all'articolo 10 riguardante la disciplina delle ferie) dell'art. 46, lettera B), rubricato "Cessione di permessi e ferie" del CCNL Utilitalia e, ove previsto, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 - LAVORATORI DESTINATARI

Potranno cedere a titolo gratuito le ferie, e/o i permessi festività sopresse, e/o i permessi ROL, e/o la banca ore e fruire della BOS di Gruppo, come regolata dal presente accordo, tutti i dipendenti del Gruppo RetiAmbiente destinatari del CCNL in premessa e dei CCNL dei Dirigenti in servizio presso il Gruppo, indipendentemente dal livello di inquadramento, dall'orario di lavoro e dalle altre condizioni stabilite nel contratto di lavoro individuale.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE

L'alimentazione della BOS di Gruppo avverrà mediante donazione, volontaria, senza individuazione del beneficiario e a titolo gratuito, delle ferie e/o dei permessi ROL e/o festività sopresse, e/o Banca delle Ore, da parte dei dipendenti del Gruppo RetiAmbiente, tramite sottoscrizione di apposito modulo.


Ad integrazione delle donazioni dei lavoratori, la Capo Gruppo e le SOL potranno contribuire ad alimentare la BOS.

In particolare, a tutti i dipendenti è consentita la cessione di:

- ferie eccedenti il limite imposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, stabilita in quattro settimane e non ancora godute alla data della cessione;
- festività sopresse nei limiti di 3 gg per ogni anno solare;
- ore di permessi ROL maturati al 31 dicembre dell'anno precedente la cessione e non ancora goduti alla data della cessione fino a limite di maturazione annuo previsti dal CCNL;
- Banca delle Ore fino ad esaurimento del residuo.

La cessione dei ROL e della Banca Ore avviene per il tempo effettivo.

La BOS di Gruppo sarà costituita nella forma di "banca del tempo", in cui le parti riconoscono pari valore al tempo donato per il sostegno di lavoratrici e lavoratori bisognosi di supporto per i casi regolamentati dal presente accordo.



Le ore donate saranno trattenute al cedente nel mese della donazione. La valorizzazione economica lorda delle ore donate sarà effettuata in base alla retribuzione del cedente al momento della donazione. Il numero di ore da assegnare alla singola persona beneficiaria della donazione verrà determinato in funzione della capienza economica complessiva della valorizzazione delle ore donate, calcolata sulla base della retribuzione del beneficiario al momento dell'assegnazione, garantendo la corretta contribuzione previdenziale. In particolare, le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà applicata sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.

Nel momento della cessione delle ferie e/o dei permessi ROL, delle festività sopresse o della banca ore, le ore donate usciranno, entro il mese successivo a quello della donazione, dalla titolarità e dalla sfera economica del dipendente cedente e saranno trattate con le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli.

La cessione delle ferie e delle ore di permessi ROL delle festività sopresse o della banca ore, può essere effettuata in ogni momento dell'anno con decurtazione a decorrere dal mese successivo.

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE

Potranno presentare domanda per accedere alla BOS di Gruppo, su apposita modulistica predisposta da Retiambiente, i lavoratori che presentino richiesta formale e relativa documentazione ed abbiano esaurito l'intera dotazione di ferie, di ROL, di Banca delle ore, di Festività sopresse, dei permessi per gravi motivi familiari e personali previsti dall'articolo 46 lettera A) del CCNL, i congedi parentali per i casi in cui l'accesso alla BOS di Gruppo viene chiesto per motivazioni relative ai figli del richiedente e non godano dei benefici di cui alla Legge 104/1992, e che si trovino nelle seguenti condizioni:

- abbiano la necessità per se stessi per le motivazione e con le modalità di cui al presente accordo;
- abbiano la necessità di assistere i figli o il coniuge o persona parte di unione civile o convivente more uxorio (indicata in autocertificazione al momento della richiesta) o un parente di primo grado gravemente malato, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, ovvero di assistere i figli o il coniuge o persona parte di unione civile o convivente more uxorio o un parente di primo grado per gravi motivi affetti da una patologia fra quelle elencate all'art. 42 lettera B co. 4 del ccnl (quelle di estensione del comparto);
- Stato di gravi motivi familiari, comprovati da Pubblica Autorità, o che portino ad uno stato di necessità per la quale la Commissione valuti positivamente l'accesso alla BOS;

Per garantire il rispetto della privacy i nominativi dei richiedenti l'accesso alla BOS saranno noti solo all'azienda.

La verifica della documentazione sanitaria è delegata al Medico individuato da Retiambiente.

Le domande valide saranno successivamente inoltrate alla Commissione garantendo l'anonimato dei dati.

Le parti firmatarie si riservano di inserire nel presente Regolamento ulteriori casistiche oggi non previste.

Dal momento dell'inserimento tali ulteriori fattispecie saranno rese note a tutto il personale ed applicabili a tutti i dipendenti e non soltanto al primo richiedente, come regolamentato dal presente accordo.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE

Le cessioni dei donatori costituiscono il montante a disposizione della BOS.

Al fine di consentire una gestione valutativa chiara e trasparente delle ore e/o giorni donati dai lavoratori a favore di altri colleghi, le domande di accesso alla BOS saranno esaminate, in base all'ordine cronologico di presentazione all'indirizzo mail dedicato, da una Commissione composta da

- un rappresentante sindacale per ogni O. S. stipulante il presente accordo, nominato dalle relative strutture sindacali regionali fra i dipendenti del gruppo RetiAmbiente che rimane in carica per tutta la durata del presente accordo, o con mandato massimo triennale;
- dal Direttore Generale di RetiAmbiente o un suo delegato.

La richiesta di fruizione della BOS di Gruppo da parte del potenziale beneficiario potrà avere ad oggetto un periodo massimo di una settimana lavorativa (pari a 38 ore), anche frazionabile a giornate intere, e potrà essere reiterata più volte nel tempo.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste sarà adottato un principio di soddisfazione dei casi più gravi, nonché di equità, rotazione e trasparenza, che verrà stabilito dalla Commissione all'unanimità.

Dal momento della fruizione della BOS di Gruppo, le ore usufruite entreranno nella titolarità e nella sfera economica del cessionario e saranno valorizzate nel prospetto paga con la retribuzione lorda oraria individuale percepita nel mese da quest'ultimo.

Il trasferimento delle ferie avverrà al bisogno, senza che in capo al lavoratore beneficiario sia incrementato il relativo contatore personale residuo di ferie.

ARTICOLO 6 - PUBBLICITÀ, DECORRENZA E DURATA

La validità del presente ACCORDO decorrerà dalla data di sottoscrizione e scadrà al 31 dicembre 2026, e si rinnoverà tacitamente ogni anno seguente sino a formale disdetta di una delle parti.

La Commissione di cui al precedente articolo 4 provvederà, annualmente, a dare adeguata pubblicità:

- dell'ammontare delle ore donate e del numero di dipendenti donanti;
- del numero di giornate riconosciute;
- del numero delle sedute della commissione;
- l'ammontare delle ore di multa e dei giorni di sospensione disciplinare comminate in ogni anno;
- quantità di ore fruite e quelle ancora disponibili.

Nel caso in cui disposizioni di Legge, o modifiche del trattamento economico o normativo previste dal CCNL Utilitalia determinassero modificazioni non compatibili con quanto convenuto nel presente accordo, le parti stipulanti si attiveranno per svolgere un apposito incontro per l'analisi e l'armonizzazione della materia.

ARTICOLO 7 – VERIFICA APPLICAZIONE

Il presente accordo è sottoposto ad una verifica della sua applicazione decorso il primo anno di funzionamento; entro il mese successivo le parti stipulanti si ritroveranno per verificarne l'applicazione e valutare eventuali aggiornamenti allo stesso.

ARTICOLO 8 – ALIMENTAZIONE AGGIUNTIVA DELLA BANCA ORE

Le parti, al fine di sostenere i lavoratori bisognosi dello strumento regolatorio alimentato dal presente accordo, oltre che per riconoscere un valore sociale alla parte sanzionatorie del CCNL Igiene ambientale, concordano di far confluire nella disponibilità della BOS di gruppo l'equivalente del numero di giornate in cui sono state comminate sospensioni disciplinari.

Le SOL si riservano di sostenere misure ulteriori anche attingendo alla messa a disposizione delle multe disciplinari.

ARTICOLO 9 – VALORE SOCIALE ED ESIGIBILITA' DEL GRUPPO

In considerazione del valore sociale del presente accordo che garantisce ai dipendenti di poter accedere ad uno strumento importante per affrontare le difficoltà legate ad un momento particolare della propria vita, ed ancora di più a chi dona di poter offrire la propria solidarietà oltre i confini della propria azienda, così da poter far arrivare il proprio sostegno ai lavoratori dell'intero gruppo, il presente accordo è letto, confermato e sottoscritto il 30 gennaio 2024

Retiambiente SpA

FP CGIL Toscana

FIT – CISL Toscana

UILTRASPORTI Toscana

FIADEL Toscana



